REGOLAMENTO (CEE) N. 2546/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1974

relativo a talune misure da adottare per i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione nei settori dei cereali e del riso in seguito all'aumento dei prezzi d'entrata con effetto dal 7 ottobre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974/1975 (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2518/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare in seguito all'aumento generale dei prezzi nel settore agricolo con effetto dal 7 ottobre 1974 (2), ha modificato i prezzi d'entrata relativi ai settori dei cereali e del riso, onde adeguarli ai nuovi prezzi applicabili con effetto dal 7 ottobre 1974 per la campagna di commercializzazione 1974/1975;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74 (4), nonché dall'articolo 13, paragrafo 2, e dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 (6), i prelievi all'importazione e rispettivamente le restituzioni fissati in anticipo sono da adattarsi in funzione del prezzo d'entrata applicabile nel mese durante il quale è effettuata, secondo il caso, l'importazione o l'esportazione;

considerando tuttavia che un tale adattamento avrebbe per effetto un appesantimento dell'onere all'importazione o un aumento delle restituzioni che sono del tutto ingiustificati sul piano economico; che, per quanto riguarda il prelievo all'importazione, l'aumento dei prezzi d'entrata non conduce infatti attualmente, a causa dell'elevato livello dei prezzi sul mercato mondiale, all'instaurazione di un prelievo all'importazione, per cui il livello di protezione del mercato comunitario non è in alcun modo compromesso; che, per quanto riguarda la restituzione all'esportazione, l'evoluzione dei prezzi registrata negli ultimi mesi sul mercato mondiale per i prodotti in oggetto ha determinato la soppressione progressiva di qualsiasi restituzione; che per alcuni di questi prodotti la durata di validità dei titoli implicanti fissazione anticipata della restituzione e non ancora utilizzati scade pertanto entro un termine relativamente breve; che è di conseguenza lecito ritenere che i prodotti da esportare sulla scorta di tali titoli abbiano già formato oggetto di acquisti sul mercato comunitario a prezzi determinati dal livello dei prezzi comuni validi anteriormente al 7 ottobre 1974; che, per i prodotti per la cui esportazione è stata prevista una più lunga durata di validità dei titoli può farsi un'analoga constatazione tenuto conto degli usi commerciali propri delle operazioni di esportazione per tali prodotti;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dei regolamenti nn. 120/67/CEE e 359/67/CEE, i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione, che sono stati fissati in anticipo e per i quali il giorno di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 (7) è anteriore al 7 ottobre 1974, non sono adattati in funzione della parte dell'aumento dei prezzi d'entrata risultante dall'aumento dei prezzi agricoli in data 7 ottobre 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1974.

(1) GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 128 del 29. 4. 1974, pag. 20.
(7) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI